

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 77 DEL 03/07/2012

DIRETTIVA RIVOLTA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PRESSO L'ENTE, RELATIVA AL FONDO PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nell'assolvimento dell'attività di negoziazione intesa alla stipulazione del Contratto Collettivo integrativo Decentrato, in attuazione delle norme generali previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), la delegazione di parte pubblica, come da ultimo costituita con atto giuntale n°37 in data 21/03/2012 e, per essa, il Presidente della stessa, individuato nel Direttore Generale, deve attenersi ad indirizzi generali forniti dall' A.C.;

Ritenuto di individuare criteri, obiettivi e prescrizioni orientative, stante l'obbligo per la contrattazione integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità, selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria ;

Ritenuta, ai sensi e per le finalità negoziali di cui sopra, l'opportunità di assumere un atto d'indirizzo prescrittivo per la competente delegazione trattante rappresentante, nella conduzione delle trattative di cui trattasi, l'Amministrazione Comunale;

Preso atto che a seguito di richiesta del Direttore Generale si acquisiva la presentazione dei piani di attività da parte di tutti i Responsabili di area; e

Vista la determinazione Area Finanziaria Reg. Gen.le n. 45 dell'08.02.2012 con la quale si impegnava il fondo 2012 per la parte fissa e visto il prospetto di costituzione e possibile utilizzo reso dal Responsabile Area Finanziaria;

Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 22/02/2012 ad oggetto "Approvazione del piano obiettivi e delle performance 2012";

Visto il verbale N. 3 del 03.04.2012 della conferenza dei capirea tenutasi il 03.04.2012;

Visto il decreto leg.vo n. 150 del 2009 e la propria delibera GC n. 26 del 02/03/2011 di approvazione della regolamentazione in materia di valutazione della performance;

Dato atto che la rideterminazione della spesa di personale prevista per l'anno 2012 effettuata dall' ufficio ragioneria in relazione alle disposizioni introdotte della L. 44/2012, come da prospetto allegato sub A), che introduce come anno di riferimento il 2008, evidenzia il non rispetto del limite imposto dalla normativa in esame, non consentendo pertanto alcun aumento della parte variabile del fondo;

Dato atto che non occorre acquisire alcun parere sulla presente delibera che si configura come mera direttiva;

Vista la circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di assumere le seguenti direttive rivolte alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione integrativa decentrata presso l'ente riferite al fondo 2012, tenuto conto che la Corte dei Conti ha costantemente sancito la condanna di amministratori, revisori dei conti e dirigenti per clausole illegittime del contratto decentrato (cfr. sentenza n.852/2010 sez.III appello), e che va quindi garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, i parametri di virtuosità fissati in materia di spese del personale, i vincoli di bilancio e, in generale, tutti i vincoli in materia di contenimento della spesa che così prevedono per il 2012:

- Il totale fondo 2012 (risorse stabili + risorse variabili) non può contenere aumenti rispetto al 2010. La circolare Mef n. 12 del 15/04/2011, in merito, nel chiarire la portata dell'art.9 c.1, laddove parla di "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" afferma che tutte le componenti del trattamento accessorio, con carattere tipicamente variabile dell'anno 2010 sono disciplinate dall'art. 9 comma 2 bis, nel senso che rappresentano un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che però non incide sui trattamenti individuali di ciascun dipendente, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio. Comunque la riduzione, anche sulla parte ordinariamente spettante, laddove prevista, deve essere fatta in ragione annua (così Circolare Mef del 13/05/2011);
- Non si può procedere ad alcuna integrazione del fondo che determini incrementi retributivi al di sopra della soglia consentita (cfr. del. Corte dei Conti Lombardia n. 138 del 16 marzo 2011), e la legge n. 122 prevede che il fondo dal 2011 sia proporzionalmente ridotto rispetto alla riduzione del personale, per come espresso nella circolare 22 Febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ripreso nella succitata circolare n. 12 del 15/04/2011 che impone il confronto fra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio 2010, intendendo per valore medio la media aritmetica dei presenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. Effettuata tale verifica, a cura dell'ufficio personale, si riscontra che la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale non determina variazioni da operarsi sul fondo 2012 per questo Ente;
- Si registra un risparmio sulla parte stabile per personale trasferito per mobilità in data 16 aprile u.s.;
- L'integrazione del fondo con le risorse degli artt. 15 co 5 (miglioramento e/o attivazione nuovi servizi per effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica) e 15 co 2 (=incremento max contrattabile pari all'1,2% del monte salari 1997) del Ccnl 1.4.1999 devono rispettare i criteri Aran e ottenere l'attestazione positiva del revisore, non è applicabile per l'anno 2012 perché l'ente non ha rispettato il principio del contenimento della spesa nel confronto 2008/2012. Si dà però atto che nell'esercizio che deve essere utilizzato quale parametro di riferimento si è verificato un evento particolare che ha influenzato in senso anomalo la base di riferimento, prevedendo una diminuzione della spesa di personale che l'ente avrebbe dovuto sostenere in base alla normale dinamica organizzativa (trattasi di € 16.695,00 derivanti dal rimborso dell'Istituzione per l'utilizzo di personale di p.o. dell'ente con funzioni di Direttore) . Si tratta di situazione determinata da decisione dell'Ente locale che ha dovuto far fronte a particolari esigenze organizzative riferite all'Istituzione che gestisce i servizi sociali e la cui spesa del personale è fuori calcolo nel confronto

2008/2012. Da ultimo, si dà atto che si presenta problematica la situazione in conseguenza anche di decisioni adottate da propri dipendenti che hanno esercitato diritti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (aspettativa per maternità e/o part time per esigenze personali). In merito a tali criticità si demanda all'ufficio competente un approfondimento

- Si esprime la volontà al mantenimento del riconoscimento erogativo delle indennità per specifiche responsabilità per le quali il vigente sistema di pesatura ha determinato la erogazione di importi per fasce, così articolate, salvo aggiornamento per l'anno in corso:
 - € 1.613,00 al dipendente individuato nell'Area Amministrativa;
 - € 1.625,00 al dipendente individuato nell'Area Finanziaria;
 - € 2.500,00 al dipendente individuato nell'Area Tecnica;

Si dà atto che tali importi per l'anno 2012 risentono di una modifica a fronte delle maggiori responsabilità conferite con riferimento al procedimento di VAS Area Tecnica, all'interno dell'iter di formazione del P.G.T., arrivando a riconoscere il valore massimo erogabile già in parte a valere sul fondo 2011 e fino al termine di tale incarico;

- Si demanda agli uffici comunali competenti la verifica circa la possibilità di incrementare il fondo con le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione, in deroga all'art. 9 comma 2 bis considerato però che non risulta rispettato il principio di contenimento della spesa;
- Secondo le indicazioni della Corte dei Conti che vanno applicate alle incentivazioni previste per il personale degli UTC per la realizzazione di opere pubbliche, si stima il mantenimento della quota a valere su tali voci pari a € 4.000,00 (cfr Corte Conti Sardegna n. 125/2011);
- Si prende atto del mantenimento della previsione per incentivi ICI per € 2.400,00 da prevedersi solo per riscossioni di accertamenti relativi all'ICI secondo regolamentazione comunale vigente, ad esclusione dell'IMU così come espressamente previsto;
- Si prende atto della stima dei compensi Istat a saldo, pari a € 8.657,40 previsti per le operazioni di censimento da destinare all'Ufficio Comunale di Censimento e ai due rilevatori interni, di cui si demanda all'Ufficio competente la valutazione circa l'inserimento all'interno del fondo incentivante ovvero del fondo straordinari;
- Stante l'impossibilità di finanziare i progetti presentati dai responsabili di area per l'indisponibilità di risorse aggiuntive, in seguito al superamento del limite della spesa del personale 2008, si esprime il riconoscimento del valore prioritario del progetto sicurezza strade per il periodo invernale che prevede la flessibilità dell'orario lavorativo giornaliero degli addetti nel periodo novembre/dicembre, in modo da consentire una rimodulazione dell'orario in relazione alle esigenze. Si richiede che la flessibilità sia ricompensata con la destinazione delle somme rimaste disponibili, sempre che le economie derivanti dalla disciplina lavoro straordinario (€ 460,93) e fondo anno precedente (€ 940,08) siano computabili;

- Si demanda agli uffici comunali competenti la verifica circa la possibilità di incrementare il fondo di € 1.000,00 di contributo regionale per il caricamento del piano di protezione civile da destinare all'ufficio precedente.

Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, co. 4 del D.Lgs. n.267/2000.